

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi)

ASCOMFIDI VARESE SOC. COOP. – Cooperativa di garanzia per i commercianti della provincia di Varese

Sede legale: Varese – 21100 – Via Valle Venosta 4

Telefono: 0332/335523

fax: 0332/335607

Sito internet: www.ascomfidi.varese.it

E-mail: info@ascomfidi.varese.it

PEC: ascomfidi.varese@legalmail.it

Iscrizione registro Imprese di Varese: 80011120120 – REA VA 144054

C.F.: 80011120120 e P. IVA: 01822640122

Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. A109658

Iscrizione all'elenco OCM-Organismo Confidi Minori di cui all'art. 112 comma 1 del D.Lgs. n.385/93: n. 138

SEZIONE II - INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)

Sig. _____ Qualifica _____

Società _____

Con ufficio e indirizzo in _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

Fax _____ indirizzo e-mail _____

ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

SEZIONE III – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Ascomfidi Varese Soc. Coop.** (di seguito **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie sussidiarie di tipo mutualistico a favore di Asconfidi Lombardia (di seguito **Controgaranzia**), volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese consorziate del Confidi (di seguito **Soci**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari (di seguito **Enti Finanziatori**) convenzionati con Asconfidi Lombardia. L'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.ascomfidi.it ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del Cliente.

I Soci del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

Il Confidi, nello specifico, controgarantisce il rischio assunto da Asconfidi Lombardia, di norma, nella misura del 50%.

In caso di escussione da parte della Banca della garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia ed esaurite le azioni volte al recupero del credito (escussione di eventuali terzi coobbligati e/o di controgaranzie istituzionali), il Confidi riconoscerà ad Asconfidi Lombardia, secondo le modalità previste dalla convenzione in essere con la stessa, la propria quota degli importi pagati all'Ente Finanziatore, fatti salvi i propri diritti di surroga.

Il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, in relazione alla quale il Confidi garantisce parte del rischio assunto da Asconfidi Lombardia. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo l'eventuale mancato pagamento degli oneri di Asconfidi Lombardia e del Confidi da parte del Socio, inficia la validità della garanzia.

La prestazione di controgaranzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma nella misura del 50%.

Le operazioni garantite da Asconfidi Lombardia e dal Confidi possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalle controgaranzie dei seguenti fondi:

- **Fondo di Garanzia per le PMI** ex. Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a). In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
- Fondo Controgaranzie gestito da **Finlombarda S.p.a.**, costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.
- Fondo Europeo per gli Investimenti (**FEI**).
- Eventuali altri fondi pubblici.

Il Socio dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

SEZIONE IV – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONTROGARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di controgaranzia per i Soci sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

Spese istruttoria: pari allo 0,25% dell'ammontare dell'affidamento garantito, con un minimale di € 100,00;

Tassa di ammissione: € 50,00 una tantum;

Quota di capitale sociale: da corrispondersi in misura pari all'1,00% del capitale finanziato.

La quota di CAPITALE SOCIALE sarà **interamente rimborsata** al Socio all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia del Confidi, secondo le modalità stabilite dagli artt. 2532 e 2535 C.C., a seguito di richiesta di recesso dalla qualità di socio.

Costo prestazione garanzia: è calcolato in percentuale all'importo del finanziato erogato, secondo i seguenti valori:

Durata	Chirografari	Chirografari	Garanzie reali capienti		Aperture di credito
	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Linee autoliquidanti
12 mesi	1,45%	1,45%	1,40%	1,40%	1,50%
24 mesi	1,90%	1,90%	1,80%	1,80%	-
36 mesi	2,35%	2,35%	2,20%	2,20%	-
48 mesi	2,80%	2,80%	2,60%	2,60%	-
60 mesi	3,25%	3,25%	3,00%	3,00%	-
72 mesi	3,70%	3,70%	3,40%	3,40%	-
84 mesi	4,15%	4,15%	3,80%	3,80%	-
96 mesi	4,60%	4,60%	4,20%	4,20%	-
108 mesi	5,05%	5,05%	4,60%	4,60%	-
120 mesi	5,50%	5,50%	5,00%	5,00%	-

Sarà possibile applicare riduzioni per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari. Nel caso la garanzia del Confidi sia ammessa ad una riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia (L.662/96) o di altri fondi pubblici, le commissioni di garanzia godranno di una scontistica secondo quanto stabilito dai regolamenti dei singoli fondi.

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione per durate sino a 12 mesi, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo **0,30% dell'ammontare residuo dell'operazione**. Nel caso di allungamento e/o sospensione di durata superiore ai 12 mesi si farà riferimento alle tabelle di costo previste ordinariamente per i finanziamenti (vedasi tabella **Costo prestazione garanzia**).

All'atto dell'iscrizione al Confidi l'impresa è tenuta a versare 2 azioni sociali del valore unitario di € 25,00 oltre alla tassa di ammissione e alle eventuali spese di istruttoria.

La quota di capitale sociale rimanente dovrà essere versata presso gli uffici dopo le delibere favorevoli degli organi deliberanti del Confidi, degli Enti Finanziatori e di Asconfidi Lombardia.

La commissione fideiussoria (costo prestazione della garanzia) viene trattenuta al perfezionamento/erogazione del finanziamento assistito da garanzia.

La commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

La commissione fideiussoria non verrà restituita al Socio nel caso di estinzione anticipata della garanzia conseguente all'estinzione anticipata del finanziamento.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese e quota sociale relativi all'operazione.

SEZIONE V – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO

L'**ammissione a Socio** e la **concessione** della controgaranzia sono deliberate dal Consiglio di Gestione come previsto dallo Statuto sociale.

Il Confidi non è tenuto ad inviare "comunicazioni periodiche" al Socio, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile. fatta salva la possibilità per il Socio di richiedere al Confidi il rendiconto riepilogativo del proprio rapporto.

L'intervento in controgaranzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure anticipatamente, previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, senza necessità di alcuna comunicazione.

Inoltre, il rapporto di controgaranzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa da Asconfidi Lombardia per inadempimento del Socio.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- mancato pagamento da parte del Socio delle competenze spettanti al Confidi.

Il Socio ha diritto di recedere dalla controgaranzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio del pagamento in questione.

SEZIONE VI – PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Ascomfidi Varese Soc. Coop. – Ufficio Reclami
Via Valle Venosta, 4 – 21100 Varese;
- E-mail indirizzata a: info@ascomfidi.varese.it
- PEC indirizzata a: ascomfidi.varese@legalmail.it

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.ascomfidi.varese.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

SEZIONE VII - LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Controgarante: è il soggetto che garantisce la garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Enti finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno - www.mcc.it

Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a., costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Garante: è il Confidi (Asconfidi Lombardia) che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente e a favore dell'Ente Finanziatore.

Garanzia sussidiaria: il creditore (banca) ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale (socio) ai fini del rimborso delle somme finanziate.

Offerta fuori sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.